

MISURA 227

1. Titolo della misura

Sostegno agli investimenti non produttivi - foreste

2. Articoli che riguardano la misura

Titolo IV, Capo 1, sezione 2, Articolo 36 lettera b) punto vi e sottosezione 2, Articolo 49 del Regolamento CE 1698/05

Paragrafo 5.3.2.2.7 dell'Allegato II del Regolamento CE 1974/2006

3. Codice della misura

227

4. Motivazione dell'intervento

I boschi pugliesi svolgono una pluralità di funzioni, con particolare riferimento a quella naturalistica, paesaggistica, ricreativa ed idrogeologica. Tali funzioni, adeguatamente supportate con investimenti mirati, possono essere meglio esplicitate dai predetti boschi. Per tali motivi, la Misura intende realizzare investimenti, a carattere non produttivo, per interventi che non comportano aumento di reddito ma che promuovono la gestione forestale sostenibile finalizzata alla tutela della biodiversità forestale e alla fruizione pubblica delle foreste.

5. Obiettivi della misura

Gli obiettivi prioritari di tale misura sono i seguenti:

1. conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturale;
2. tutela del territorio.

Da questi discendono i seguenti obiettivi specifici:

1. conservazione della diversità delle specie e degli habitat, tra cui i pascoli steppici, attraverso la tutela e la diffusione di sistemi agricoli e forestali ad "alto valore naturale";
2. conservazione della diversità genetica vegetale promuovendo l'inserimento di specie/varietà a rischio di estinzione e la creazione di un sistema di mantenimento della biodiversità;
3. tutelare gli elementi caratteristici del paesaggio rurale.

Dal punto di vista operativo, la misura intende:

1. supportare l'avvio dei processi di rinaturalizzazione nei sistemi forestali produttivi a maggiore artificialità, costituiti da specie alloctone a conifere, prevedendo localizzate attività di rinfittimento degli impianti con specie forestali autoctone a minore produttività ma a vantaggio della biodiversità compositiva vegetazionale, oltreché della stabilità e funzionalità dell'ecosistema;
2. valorizzare i boschi dal punto di vista ricreativo e turistico.

6. Campo d'azione

La Misura è articolata nelle seguenti azioni:

Azione 1 - Supporto alla rinaturalizzazione di boschi per finalità non produttive

L'azione prevede:

- nei sistemi a conifere alloctone, di adottare tagli di “diradamento” per predisporre il soprassuolo forestale al possibile avvio di processi di rinaturalizzazione, una sola volta nel periodo;
- nei boschi di latifoglie governati a fustaia, di realizzare tagli di “diradamento” per creare una disetaneizzazione del soprassuolo forestale;
- nei sistemi a gestione produttiva, di introdurre latifoglie autoctone di pregio e specie autoctone sporadiche, eventualmente presenti, al fine di diversificare la composizione degli stessi popolamenti.

Gli investimenti ammissibili a finanziamento, quindi, riguardano interventi selvicolturali e forme di rinfoltimento selettivo con specie autoctone di sostituzione, onde pervenire alla creazione, in breve tempo, di nuclei affermati di rinnovazione autoctona. In particolare è ammessa la semina o piantagione di elementi di essenze autoctone (arboree e/o arbustive) onde consentire l'accelerazione del processo e una verifica certa della diversificazione compositiva vegetazionale, evitando al contempo le conseguenze del repentino denudamento dei suoli. La tipologia degli elementi impiantati (specie arbustive della macchia mediterranea, specie mediterranee quercine, specie autoctone sporadiche), la limitata intensità dell'attività di rinfoltimento, estesa ai soli areali di taglio, fanno sì che l'intervento complessivo nelle aree di rinaturalizzazione dia luogo ad una perdita sensibile delle caratteristiche di produttività dell'impianto iniziale. L'operazione di rinfoltimento, tenendo conto del peso delle fallanze e della dimensione delle prese di utilizzazione, prevede l'introduzione di max 300 nuove piante/ettaro.

Nei contesti forestali più radi e lacunosi, con nuclei o elementi sparsi di specie sporadiche di interesse naturalistico sarà privilegiata la reintroduzione in loco di essenze ormai scomparse, limitata ad un numero ridotto di elementi (max. 300 nuove piante/ettaro, tenendo conto delle fallanze).

Azione 2 – Valorizzazione dei popolamenti da seme

L'Azione prevede interventi mirati alla tutela e conservazione del patrimonio genetico forestale solo in boschi individuati dalla Regione per la raccolta di semi (Direttiva 1999/105/CE e del D.L.vo 386/2003), funzionali alla produzione di piantine autoctone non destinate alla commercializzazione, ma alla distribuzione a titolo gratuito a tutti i soggetti richiedenti.

Gli investimenti ammissibili a finanziamento riguardano:

- diradamenti selettivi tesi ad eliminare le piante fenotipicamente non idonee alla produzione di seme;
- potature di produzione delle piante portaseme e dei fenotipi di maggior pregio;
- recinzione perimetrali in legno dei boschi da seme.

Azione 3 - Valorizzazione turistico-ricreativa dei boschi

L'Azione prevede investimenti non produttivi in boschi al fine di valorizzarli in termini di pubblica utilità mediante la realizzazione di sentieri attrezzati.

Gli investimenti ammissibili consistono nella realizzazione di percorsi naturalistici (percorso vita), ginnici (percorso salute) e ricreativi, ma anche il recupero di piccoli ruderi per il rifugio della fauna selvatica, stanziale e migratoria. L'ambito applicativo dell'Azione riguarda tutti i boschi governati a fustaia.

Le spese ammissibili comprendono lavori, acquisti, spese generali e progettazione strettamente necessarie alla corretta esecuzione dell'investimento, con esclusione di interventi di natura infrastrutturale.

7. Localizzazione

Azione 1 e 3

La Misura interessa tutto il territorio regionale. Sono considerati prioritari i contesti della zona Natura 2000, tenuto conto degli effetti positivi in termini di miglioramento delle caratteristiche del paesaggio e della biodiversità specifica.

Azione 2

L'ambito applicativo dell'Azione riguarda i boschi da seme individuati dalla Regione.

8. Beneficiari

Regione Puglia, Province, Comuni, Comunità Montane, Enti Parco privati, singoli ed associati (art. 42, comma 1, Reg. CE 1698/05).

9. Condizioni di ammissibilità

Sono considerati ammissibili a contributo i boschi così come definiti nel precedente paragrafo relativo alle disposizioni comuni a più misure forestali.

10. Intensità di aiuto

Partecipazione del FEASR al contributo pubblico 57,75%

Intensità del contributo pubblico:

Azioni 1 e 2 beneficiari soggetti di diritto privato 70%

Azione 1 e 2 beneficiari Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane e
Enti parco 100%

Azione 3 100%

Per l'azione 1 il sostegno sarà concesso al netto del valore della massa legnosa ritraibile dal taglio o asportazione delle piante di conifere.

11. Descrizione del collegamento con gli impegni stabiliti dall'Articolo 36 lettera b) punto v del Regolamento CE 1698/05 – pagamenti silvoambientali – o con altri obiettivi ambientali

La Misura persegue gli obiettivi ambientali della conservazione attiva della biodiversità forestale regionale e della difesa del suolo. In particolare si approfondisce l'azione di tutela della biodiversità che si concentra attorno all'attività di rinaturalizzazione di contesti forestali produttivi, artificiali e/o semplificati per condizioni strutturali e compositive, attraverso un'attività di reintroduzione supportata di essenze forestali autoctone e, non da ultimo, dalla tutela dei popolamenti forestali per la raccolta del seme. Per la Puglia, così come già individuato nelle analisi di contesto della pianificazione regionale di settore, la presenza (localmente molto intensa) di sistemi forestali produttivi con specie alloctone (soprattutto a conifere) rappresenta una criticità ambientale vista la sostanziale instabilità e bassa funzionalità di detti ecosistemi rispetto alle condizioni pedoclimatiche regionali. La criticità ambientale è ulteriormente segnalata dalla bassa resistenza di detti sistemi agli incendi boschivi, fattore di non poco conto per una regione mediterranea ad alta suscettibilità agli incendi boschivi. Ne consegue quindi una criticità che vede nella cauta, graduale e capillare sostituzione delle specie alloctone una priorità della strategia ambientale regionale.

12. Collegamento delle misure proposte con i programmi forestali nazionali/subnazionali o strumenti equivalenti e con la Strategia Comunitaria in materia di Foreste

La presente misura è coerente con la programmazione forestale nazionale (D.Lvo 227/2001) e con quella regionale (Piano Forestale Regionale: linee guida di programmazione forestale 2005-2007; DGR n. 1968 del 28/12/2006) che segue gli indirizzi nazionali in materia di conservazione dell'ambiente forestale, della sua gestione e dell'incentivazione all'uso delle risorse naturali.

La misura persegue gli obiettivi indicati nel documento COM (1998) 649: "Strategia forestale dell'Unione Europea" e risulta coerente con gli impegni sottoscritti dall'Italia e dall'Unione Europea in sede internazionale e di conferenze interministeriali.

La misura è coerente con la Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione e recepita a livello nazionale con il D.L.vo n. 386/2003.

Per ulteriori precisazioni, si rimanda a quanto riportato nel paragrafo relativo alle disposizioni comuni a più misure forestali.

13. Coerenza con i piani di protezione delle foreste per le aree classificate ad alto o medio rischio d'incendio e agli elementi che assicurano la conformità delle misure proposte con questi piani di protezione

La presente misura opera nel rispetto del piano antincendio regionale (DGR n. 2004 del 30/12/2005, prorogato fino al 31/12/2007 con DGR n. 576 del 15/05/2007), redatto ai sensi del Reg. CEE 2158/92 approvato dalla Commissione Europea e valido sino al dicembre 2007. In tale Piano sono definite le aree della Puglia ad alto e medio rischio d'incendi e gli interventi da porre in essere sia per la prevenzione che per la lotta attiva agli incendi boschivi.